

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

BOZZE DI STAMPA

23 luglio 2026

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (1903)

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO

ORDINI DEL GIORNO

G/1903/1/1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Il Senato,

premesso che

l'attuale frammentazione dei concorsi pubblici determina una notevole disparità nella qualità della selezione, con conseguente disomogeneità nella preparazione professionale del personale;

risulta necessario uniformare sul territorio nazionale le modalità di reclutamento del personale, garantendo procedure selettive fondate sul merito, sull'efficienza fisica e sull'idoneità psico-attitudinale;

l'articolo 57 del Codice di Procedura Penale individua gli appartenenti alla Polizia Locale quali Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge, mentre la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente valorizzato il ruolo della Polizia Locale quale forza di polizia operante nell'ambito del sistema nazionale di sicurezza;

l'efficacia dell'azione di prevenzione e repressione dei reati richiede il pieno riconoscimento dell'operatività delle qualifiche di Polizia Giudiziaria senza limitazioni temporali nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i sette giorni della settimana, assicurando continuità nell'esercizio delle funzioni;

l'attuale limitazione territoriale degli interventi rappresenta un elemento di criticità operativa che mal si concilia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, di inseguimento, di collaborazione interforze e di continuità dell'azione di polizia;

impegna il Governo

a valutare la compatibilità con i principi e criteri direttivi contenuti nel testo approvato dalla Camera dei deputati, delle seguenti misure:

prevedere che il reclutamento degli Agenti e degli Ufficiali di Polizia Locale avvenga mediante concorsi pubblici organizzati su base regionale, con graduatorie utilizzabili dagli Enti Locali del territorio regionale, assicurando uniformità di selezione e pari qualità professionale del personale;

stabilire che i concorsi regionali prevedano obbligatoriamente prove di efficienza fisica, accertamenti psico-attitudinali, prova scritta e prova orale, secondo standard omogenei definiti a livello nazionale;

prevedere, quale requisito ordinario di accesso ai concorsi pubblici della Polizia Locale, il limite massimo di età di 35 anni, elevabile fino a 38 anni nei confronti dei candidati che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei principi di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata;

riconoscere in modo espresso la piena operatività delle qualifiche di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria attribuite al personale della Polizia Locale, assicurandone l'esercizio senza limitazioni temporali, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge e nel rispetto dei principi desumibili dal Codice di Procedura Penale e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

G/1903/2/1 (testo 2)

PUCCIARELLI, PIROVANO, TOSATO

Accolto

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge A.S. 1903 conferisce al Governo la delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale, con l'obiettivo di aggiornare una disciplina risalente alla legge 7 marzo 1986, n. 65, adeguandola alle mutate esigenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio;

il personale della Polizia locale esercita funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e stradale, concorrendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al sistema integrato di sicurezza e svolgendo attività che richiedono una preparazione tecnico-professionale altamente specialistica;

il reclutamento del personale della Polizia locale continua ad essere disciplinato dalle regole generali applicabili al personale degli enti locali, senza una disciplina organica che valorizzi le peculiarità delle funzioni esercitate e assicuri criteri uniformi sul territorio nazionale;

il riordino dell'ordinamento della Polizia locale costituisce l'occasione per definire un sistema di accesso coerente con le specificità professionali richieste agli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale;

una disciplina concorsuale dedicata consentirebbe di uniformare i requisiti di accesso, le prove selettive e i percorsi formativi, rafforzando la qualità del reclutamento e l'omogeneità degli standard professionali sull'intero territorio nazionale;

tale intervento risulterebbe pienamente coerente con le finalità di riordino perseguite dal disegno di legge in esame e contribuirebbe a valorizzare la specificità ordinamentale della Polizia locale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega, principi e criteri nazionali omogenei per la definizione delle qualifiche funzionali, dei ruoli professionali e delle progressioni di carriera del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, con l'indicazione dei requisiti di accesso, dei percorsi formativi, delle funzioni, delle responsabilità e dei criteri generali di progressione, da attuarsi nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di comparto e dei regolamenti del servizio di cui all'articolo 5 del disegno di legge delega, nel rispetto delle competenze regionali e dei vincoli di finanza pubblica, prevedendo altresì denominazioni delle qualifiche che valorizzino i

compiti peculiari e la specifica professionalità della polizia locale, in conformità all'articolo 2, comma 1, lett. b), del disegno di legge di delega, come approvato dalla Camera dei deputati, ed evitino sovrapposizioni con le qualifiche e i gradi delle Forze di polizia.

G/1903/3/1 (testo 2)

SCURRIA, SPINELLI, LEONARDI, LISEI

Accolto

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge A.S. 1903 conferisce al Governo la delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale, con l'obiettivo di aggiornare una disciplina risalente alla legge 7 marzo 1986, n. 65, adeguandola alle mutate esigenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio;

il personale della Polizia locale esercita funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e stradale, concorrendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al sistema integrato di sicurezza e svolgendo attività che richiedono una preparazione tecnico-professionale altamente specialistica;

il reclutamento del personale della Polizia locale continua ad essere disciplinato dalle regole generali applicabili al personale degli enti locali, senza una disciplina organica che valorizzi le peculiarità delle funzioni esercitate e assicuri criteri uniformi sul territorio nazionale;

il riordino dell'ordinamento della Polizia locale costituisce l'occasione per definire un sistema di accesso coerente con le specificità professionali richieste agli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale;

una disciplina concorsuale dedicata consentirebbe di uniformare i requisiti di accesso, le prove selettive e i percorsi formativi, rafforzando la qualità del reclutamento e l'omogeneità degli standard professionali sull'intero territorio nazionale;

tale intervento risulterebbe pienamente coerente con le finalità di riordino perseguite dal disegno di legge in esame e contribuirebbe a valorizzare la specificità ordinamentale della Polizia locale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega, principi e criteri nazionali omogenei per la definizione delle qualifiche funzionali, dei ruoli professionali e delle progressioni di carriera del personale dei corpi

e dei servizi di polizia locale, con l'indicazione dei requisiti di accesso, dei percorsi formativi, delle funzioni, delle responsabilità e dei criteri generali di progressione, da attuarsi nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di comparto e dei regolamenti del servizio di cui all'articolo 5 del disegno di legge delega, nel rispetto delle competenze regionali e dei vincoli di finanza pubblica, prevedendo altresì denominazioni delle qualifiche che valorizzino i compiti peculiari e la specifica professionalità della polizia locale, in conformità all'articolo 2, comma 1, lett. b), del disegno di legge di delega, come approvato dalla Camera dei deputati, ed evitino sovrapposizioni con le qualifiche e i gradi delle Forze di polizia.

G/1903/4/1 (testo 2)

DE PRIAMO, TUBETTI, SPINELLI, LEONARDI, LISEI

Accolto

Il Senato,

premesso che

l'articolo 3, comma 1, lettera m), rinvia alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera;

l'attuale articolazione delle qualifiche non prevede percorsi di valorizzazione interna specifici per il passaggio da agente a ufficiale;

è necessario prevedere percorsi di valorizzazione interna per il passaggio da agente a ufficiale, nonché per le selezioni da dirigente della Polizia Locale, anche con l'istituzione di albi regionali per garantire competenza, prevenire nomine discrezionali e valorizzare la professionalità sia per Funzionari Comandanti che per Dirigenti Comandanti;

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, che l'accesso alle figure professionali degli ufficiali e dei dirigenti della Polizia Locale sia disciplinato prevedendo percorsi di valorizzazione interna riservati al

personale della Polizia Locale in possesso di determinati requisiti di servizio e professionali.

G/1903/5/1

PIROVANO, PUCCIARELLI, TOSATO

Accolto

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge reca disposizioni per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale e rappresenta una riforma storica, da tempo attesa dagli stessi operatori del comparto;

il provvedimento all'esame prevede, infatti, la revisione dell'attuale legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, al fine di rafforzare le funzionalità e le tutele dei corpi di polizia locale, alla luce anche del mutato quadro costituzionale e dei diversi contesti nei quali gli stessi sono quotidianamente chiamati ad intervenire;

l'articolo 3 del provvedimento, tra i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega governativa, reca una serie di disposizioni in riferimento alle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e ai requisiti di accesso alla relativa qualifica;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d) prevede che lo stesso comandante sia scelto all'esito di una procedura selettiva e, come modificato durante l'esame alla Camera, *con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza*;

tale modifica ha inteso riconoscere e sottolineare l'importanza dell'esperienza e delle capacità tecnico-operative acquisite anche sul campo per poter ricoprire il ruolo di comandante, di fondamentale rilievo per le funzioni che è chiamato a svolgere e per l'operatività ed efficienza del Corpo che andrà a gestire;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indicare tra i diversi requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di comandante come prioritario quello dell'esperienza maturata nei corpi di polizia locale al fine di riconoscere piena valorizzazione alle competenze e capacità acquisite.

G/1903/6/1

SCURRIA, SPINELLI, LEONARDI, LISEI

accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame reca una delega finalizzata al riordino organico delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale;

nell'ambito di tale riordino assume rilievo anche la disciplina dei Corpi e Servizi di polizia provinciale, ove presenti, al fine di evitare la dispersione di professionalità già formate e di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, ittico-venatoria, faunistica, stradale e di polizia amministrativa locale;

appare opportuno che ogni intervento di razionalizzazione, integrazione o assorbimento sia effettuato nel rispetto delle competenze regionali, dell'autonomia organizzativa degli enti di area vasta e delle prerogative degli enti locali interessati, salvaguardando la posizione giuridica ed economica del personale coinvolto;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, forme di razionalizzazione, integrazione o assorbimento dei Corpi e Servizi di polizia provinciale ove presenti, assicurando, qualora le relative funzioni non siano mantenute dall'ente di area vasta o diversamente riallocate dalla Regione competente, il transito del relativo personale nei ruoli dei Corpi e Servizi di polizia locale del Comune capoluogo di provincia, della Città metropolitana territorialmente competente ovvero di strutture associate o metropolitane, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica maturata, delle qualifiche funzionali possedute e delle professionalità acquisite, nonché con il coinvolgimento degli enti interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

G/1903/7/1

PUCCIARELLI, PIROVANO, TOSATO

Accolto

Il Senato, esaminato l'A.S.1903, recante Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, premesso che:

Il disegno di legge conferisce una delega al Governo per la revisione complessiva dell'ordinamento della polizia locale, rivedendo la legge-quadro n. 65/1986, sull'ordinamento della polizia municipale, allo scopo di aggiorna-

re, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative;

l'intervento normativo sulla materia era da tempo atteso al fine di adeguare la legislazione a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa di cui i cittadini necessitano, che riguarda anche il controllo della sicurezza urbana svolto dalla polizia locale;

il rafforzamento della sicurezza urbana rappresenta una priorità per garantire un'efficace tutela dei cittadini e assicurare adeguati livelli di presidio del territorio da parte degli enti locali;

la Polizia locale svolge un ruolo essenziale nelle attività di prevenzione, controllo del territorio, sicurezza urbana, polizia amministrativa, stradale e di prossimità, in costante raccordo con le Forze di polizia dello Stato;

con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni la realizzazione di numerosi interventi;

sarebbe auspicabile potenziare questi interventi e prevedere strumenti finanziari stabili volti a sostenere il rafforzamento degli organici della Polizia locale e le iniziative dei comuni in materia di sicurezza urbana;

appare di rilevante importanza assicurare un sostegno strutturale ai comuni per incrementare il personale di Polizia locale attraverso assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

Impegna il Governo:

a valutare l'adozione di misure strutturali che consentano ai comuni di procedere alle necessarie assunzioni di personale di Polizia locale, anche mediante specifiche deroghe ai vigenti vincoli assunzionali e di spesa, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, anche in base alle caratteristiche demografiche, all'incidenza del pendolarismo, alla pressione turistica e delle ulteriori esigenze di controllo del territorio;

G/1903/8/1

GASPARRI, TERNULLO, OCCHIUTO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premesso che:

il provvedimento prevede criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e principi comuni in materia di formazione e aggiornamento professionale;

rilevato che le rilevanti differenze territoriali nella consistenza degli organici e nella qualità dell'offerta formativa possono compromettere la continuità dei servizi e l'uniforme esercizio delle funzioni;

considerato che la programmazione del fabbisogno deve tenere conto della popolazione residente e fluttuante, dell'estensione e morfologia del territorio, dei flussi turistici, della presenza di infrastrutture, della complessità socio-economica, dei grandi eventi e dei servizi svolti;

ritenuto necessario assicurare una formazione iniziale e permanente omogenea, coerente con l'evoluzione normativa, tecnologica e operativa delle funzioni della polizia locale,

impegna il Governo:

a definire parametri nazionali di riferimento per la determinazione degli organici, calibrati sul numero degli abitanti, sull'estensione e morfologia del territorio, sui flussi stagionali, sulla complessità socio-economica, sulla presenza di infrastrutture e grandi eventi e sul livello dei servizi effettivamente assicurati;

a prevedere meccanismi di aggiornamento periodico dei parametri e a incentivare le forme associate tra enti quando queste risultino necessarie per raggiungere una dimensione organizzativa adeguata e garantire continuità operativa;

a valutare misure mirate di rafforzamento delle capacità assunzionali degli enti che presentano comprovate carenze di organico, nel rispetto della sostenibilità finanziaria pluriennale e degli equilibri di bilancio;

a definire standard minimi nazionali per la formazione iniziale, l'addestramento operativo e l'aggiornamento periodico, da attuare mediante strutture regionali, interregionali o convenzionate e da coordinare in sede di Conferenza unificata;

a promuovere percorsi formativi specialistici per comandanti, funzionari e personale impiegato in attività ad elevata complessità o rischio, pre-

vedendo sistemi di certificazione e riconoscimento delle competenze acquisite.

G/1903/11/1 (testo 2)

GASPARRI, TERNULLO, OCCHIUTO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premesso che:

il provvedimento contempla dispositivi destinati alla tutela dell'incolumità del personale, forme di patrocinio legale per fatti compiuti in servizio e la valorizzazione professionale nell'ambito della contrattazione collettiva;

gli operatori sono esposti ad aggressioni, minacce, situazioni di coazione fisica, procedimenti giudiziari connessi all'attività di servizio e impieghi caratterizzati da turnazioni, lavoro notturno e condizioni disagiate;

le dotazioni devono essere individuate in coerenza con la valutazione dei rischi e con le diverse tipologie di servizio, assicurando formazione, manutenzione e tracciabilità dell'impiego;

ritenuto necessario garantire una tutela legale tempestiva e omogenea e riconoscere la specificità professionale del personale attraverso gli strumenti propri della contrattazione collettiva,

impegna il Governo:

a definire standard minimi nazionali, differenziati per tipologia di servizio e livello di rischio, relativi ai dispositivi di protezione individuale, agli strumenti di comunicazione, alle dotazioni tecnologiche, ai mezzi e agli strumenti di autotutela, assicurando formazione, manutenzione e periodica verifica dell'idoneità;

a promuovere la costituzione di parte civile dell'ente locale nei procedimenti relativi ad aggressioni o gravi minacce commesse ai danni degli operatori in ragione del servizio;

a valorizzare, nell'ambito del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali e della contrattazione integrativa, la specificità professionale del personale della polizia locale, tenendo conto del grado di responsabilità, del rischio operativo, della turnazione, del lavoro notturno e dei servizi disagiati;

a valutare risorse dedicate e forme di cofinanziamento per gli enti in maggiore difficoltà, subordinando ogni intervento oneroso alla preventi-

va quantificazione degli effetti finanziari e all'individuazione delle necessarie coperture.

G/1903/13/1 (testo 2)

SCURRIA, SPINELLI, LEONARDI, LISEI

Accolto

Il Senato,

premesso che

il provvedimento in esame interviene sull'ordinamento della polizia locale, anche al fine di rafforzarne il coordinamento con le esigenze di sicurezza urbana integrata, controllo del territorio e cooperazione operativa con le Forze di polizia dello Stato;

risulta essenziale precisare che il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, quando impiegato nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza e nei servizi disposti o coordinati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, operi secondo le direttive dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza e, per i profili tecnico-operativi, su coordinamento del Questore;

nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale e della disciplina ordinamentale di settore, non sono previsti specifici istituti giuridici, economici, previdenziali, assistenziali e assicurativi per il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale impiegato nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, che contestualmente tengano conto dell'esposizione al rischio operativo e dell'eventuale at-

tribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di continuare a prevedere che il personale dei Corpi e dei servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e di agente di pubblica sicurezza, nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, dei servizi congiunti con le Forze di polizia, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, dei servizi disposti o coordinati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di specifici servizi od operazioni disposti per motivi di pubblica sicurezza ai sensi della normativa vigente, dipenda operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, ferme restando le prerogative del sindaco e le funzioni del comandante del rispettivo Corpo o servizio.

G/1903/17/1 (testo 2)

GASPARRI, TERNULLO, OCCHIUTO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premesso che:

il provvedimento prevede criteri in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, non-

ché la valutazione delle specifiche classi di rischio connesse ai compiti svolti dal personale della polizia locale;

gli operatori svolgono attività caratterizzate da esposizione continuativa al traffico veicolare, agli agenti atmosferici, al lavoro notturno, alle aggressioni, alle colluttazioni, ai rilievi di sinistri e agli interventi sanitari obbligatori;

la strada e gli altri luoghi nei quali si svolgono i servizi operativi costituiscono specifici ambienti di lavoro, nei quali devono essere individuati, valutati e prevenuti i rischi professionali;

ritenuto necessario fondare il riconoscimento della gravosità e della natura usurante delle mansioni su dati oggettivi relativi a infortuni, malattie professionali, turnazioni, lavoro notturno, aggressioni e condizioni operative,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in sede di attuazione dei criteri di delega in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica:

di definire specifiche classi di rischio che tengano conto delle peculiari condizioni di rischio connesse alle attività operative svolte dal personale della Polizia locale, anche con riguardo ai servizi esterni e alle situazioni di potenziale esposizione ad aggressioni o minacce;

di favorire iniziative volte a promuovere un'adeguata considerazione dei rischi operativi propri della Polizia locale nell'ambito dei documenti di valutazione dei rischi degli enti locali, anche con ri-

ferimento alle connesse misure di prevenzione e tutela del personale;

di avviare un'istruttoria tecnico-finanziaria, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti, volta a qualificare le mansioni maggiormente esposte della Polizia locale tra le attività gravose e usuranti;

tenuto conto della specificità e della gravosità delle funzioni svolte dal personale della Polizia locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale complementare e assistenziale.

G/1903/18/1 (testo 2)

GASPARRI, TERNULLO, OCCHIUTO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premesso che:

il provvedimento contempla l'accesso ai sistemi informativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della polizia locale;

le differenze dimensionali e organizzative tra gli enti locali rendono opportuno graduare l'accesso diretto alle banche dati sulla base di criteri oggettivi, evitando sia indiscriminate estensioni delle abilitazioni sia condizioni che impediscano ai Corpi di svolgere efficacemente i propri compiti;

la selettività dell'accesso deve essere riferita all'ente locale titolare del Corpo o del servizio, alla popolazione e al territorio serviti, alla consistenza dell'organico, al volume delle attività, alla complessità operativa e all'eventuale esercizio associato delle funzioni;

ritenuto indispensabile assicurare abilitazioni nominative e profilate, responsabilità definite, formazione degli operatori, tracciabilità delle interrogazioni, verifiche periodiche e adeguate misure di sicurezza informatica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

dare attuazione al principio e criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lett. l), del disegno di legge, con particolare riguardo al criterio di selettività soggettiva dell'accesso da parte dei corpi di polizia locale al CED di cui all'articolo 8 della legge 121/1981, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione e della complessità del territorio, della consistenza del corpo o servizio, del volume dell'attività operativa, delle funzioni effettivamente esercitate e della gestione singola o associata;

prevedere che le abilitazioni siano nominative, profilate e attribuite sotto la responsabilità del Comandante o di funzionari formalmente incaricati, con formazione obbligatoria, tracciamento integrale delle consultazioni, controlli periodici e revoca in caso di uso improprio.

G/1903/19/1 (testo 2)

SCURRIA, SPINELLI, LEONARDI, LISEI

Accolto

Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina della polizia locale;

risulta essenziale valorizzare il ruolo dei Corpi e dei Servizi di polizia locale nell'ambito del sistema integrato della sicurezza, anche attraverso un più efficace scambio informativo con le Forze di polizia dello Stato e con le altre amministrazioni competenti;

la tempestiva alimentazione del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché degli ulteriori sistemi informativi individuati dal Ministero dell'interno, costituisce uno strumento idoneo a rafforzare il coordinamento operativo, l'efficacia delle attività di prevenzione e repressione dei reati e il controllo del territorio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza informatica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

dare attuazione al principio e criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lett. l), del disegno di legge, con particolare riguardo al criterio di selettività soggettiva dell'accesso da parte dei corpi di polizia locale al CED di cui all'articolo 8 della legge

121/1981, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione e della complessità del territorio, della consistenza del corpo o servizio, del volume dell'attività operativa, delle funzioni effettivamente esercitate e della gestione singola o associata;

prevedere che le abilitazioni siano nominative, profilate e attribuite sotto la responsabilità del Comandante o di funzionari formalmente incaricati, con formazione obbligatoria, tracciamento integrale delle consultazioni, controlli periodici e revoca in caso di uso improprio.
